

Chi può votare fuori sede.

Sono ammessi a **votare fuori** sede gli elettori che per **motivi di studio, lavoro o cure mediche** si trovino in un comune di una **provincia diversa** da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma1)

Come e dove presentare la domanda.

Per poter esercitare il voto fuori sede, **gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda**, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente (**all. 1**), con l'indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede (comma 7).

Alla domanda occorre inoltre allegare:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, e cioè della documentazione attestante per la quale l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza. Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i.; **la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Quando presentare la domanda.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti-telematici o tramite persona delegata **entro domenica 4 maggio 2025** (35° giorno antecedente la data della consultazione).

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè **mercoledì 14 maggio 2025**

Al fine di evitare duplicazioni di voto, l'ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per i referendum abrogativi in altro comune (comma 4). Tali elettori, pertanto, per le consultazioni referendarie non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette consultazioni.